

IL FORO ITALIANO

FONDATA NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXL - N. 1 - GENNAIO 2015

dal 1876
140 anni

#ilForoItaliano140

140 anni del Foro Italiano/140 anni in 140 caratteri

Vinci un abbonamento 2015 a Il Foro Italiano

<http://www.glappichelli.it/ilforoitaliano140/>

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 28 ottobre 2014, n. 244 (I, 20) circa il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
- Corte cost. 2 luglio 2014, n. 188, 13 novembre 2013, n. 266, 25 ottobre 2013, n. 250, e 17 ottobre 2013, n. 241 (I, 34) sui principi della copertura finanziaria delle leggi di spesa e dell'equilibrio di bilancio; indebitamento delle regioni mediante anticipazioni di tesoreria; finanziamento di spese mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto o economico di bilancio
- Corte cost. 13 giugno 2014, n. 175, e 18 gennaio 2013, n. 3 (I, 62) circa la riduzione del debito degli enti territoriali
- Cass., ord. 4 dicembre 2014, n. 25688 (I, 83) circa l'applicabilità del *pro rata* alle pensioni erogate dalla cassa di previdenza ragionieri
- Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676 (I, 97): alla collaborazione in favore del congiunto che svolge attività imprenditoriale, in forma societaria, non è applicabile la disciplina dell'impresa familiare
- Cass. 10 ottobre 2014, n. 21404, 17 settembre 2014, n. 19534, 5 settembre 2014, n. 18812, 15 luglio 2014, n. 16133, 6 giugno 2014, n. 12834, 19 maggio 2014, n. 10947, 13 maggio 2014, n. 10325, e 9 gennaio 2014, n. 194 (I, 118) in tema di trattamento dei dati personali
- Cass. 23 settembre 2014, n. 19998 (I, 203): contratto a termine e diritto transitorio
- Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881, e 7 aprile 2014, n. 8053 (I, 209): nuovi limiti («minimo costituzionale») al sindacato di legittimità sulle motivazioni
- Cass. 27 agosto 2014, n. 18304 (I, 232): responsabilità extracontrattuale del medico che abbia praticato un intervento presso struttura sanitaria inadeguata, senza informare il paziente di tale situazione
- Cass. 6 agosto 2014, n. 17700, e 28 gennaio 2013, n. 1822 (I, 240) circa la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale
- Cass. 10 luglio 2014, n. 15757 (I, 250) sul tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie
- Trib. Catania, decr. 17 giugno 2014, Trib. Ascoli Piceno, decr. 4 aprile 2014, Trib. Pistoia, decr. 28 febbraio 2014 e 8 gennaio 2014 (I, 316): sovraindebitamento, piano del consumatore, meritevolezza e omologazione
- Cass. 25 novembre-2 dicembre 2014, n. 50379, Xhaferri (II, 1) circa i limiti del divieto di espulsione dello straniero

- Commenti al d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n. 162, su degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato (V, 1)

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora IN EVIDENZA in www.foroitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma

Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

(Parte I: col. 1 a 336; Parte II: col. 1 a 68; Parte III: col. 1 a 64; Parte IV: col. 1 a 60; Parte V: col. 1 a 104)

Chiusura redazionale: 30 gennaio 2015 - Finito di stampare: 5 febbraio 2015

TRIBUNALE DI FIRENZE; ordinanza 8 settembre 2014; Giud. MINNITI; C. (Avv. PELLEGRINI) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato).

Vittime del dovere, del terrorismo e della mafia, di reato intenzionale violento e vitalizio a cittadini illustri — Vittima di violenza sessuale commessa nel territorio italiano — Direttiva 2004/80/Ce — Responsabilità dello Stato — Esclusione (Direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/80/Ce del consiglio, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; • d.leg. 9 novembre 2007 n. 204, attuazione della direttiva 2004/80/Ce relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

Posto che la direttiva 2004/80/Ce non impone agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per reati non transfrontalieri, va rigettata la domanda con cui una donna, vittima di violenza sessuale commessa nel territorio italiano e impossibilitata a ottenere un ristoro dall'autore del reato, chieda la condanna dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento della citata direttiva. (1)

Motivi della decisione. — Sul rinvio pregiudiziale la corte ha deciso dichiarandosi ai sensi dell'art. 53, par. 2, del suo regolamento di procedura, manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Firenze.

Nella motivazione dell'ordinanza al punto 13 si afferma che «nell'ambito del procedimento principale, tuttavia, emerge dalla decisione di rinvio che la sig. C. è stata vittima di un reato intenzionale violento commesso nel territorio dello Stato membro in cui ella risiede, vale a dire la Repubblica italiana. Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale».

Con ciò escludendo, seppur ai soli fini della pronuncia sulla propria competenza, che la direttiva imponga agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per indennizzi da reati non transfrontalieri.

Ne consegue che il contenuto della direttiva in esame, come interpretato dalla corte Ue nella pronuncia resa nel procedimento incidentale avviato con il ricorso pregiudiziale, esclude che l'odierno giudicante possa ritenere inadempiente lo Stato legislatore italiano.

Ne consegue la necessità di rigettare la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento della direttiva Ue 2004/80.

Il giudicante è vincolato da tale inequivoca interpretazione anche se ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'attuale sistema asimmetrico e quindi diseguale della tutela risarcitoria delle vittime di reati violenti.

Ed inoltre la sospetta violazione dell'art. 3 Cost. (per il diverso trattamento che ricevono le persone offese da reati non transfrontalieri) non rileva in questo giudizio, che non ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da reato (e quindi i diversi trattamenti che le vittime ottengono in ragione della diversità della disciplina di origine eurounitaria rispetto a quella di origine nazionale), ma solo la domanda di risarcimento del danno da inadempimento di obbligo comunitario. La questione non può dunque esser rimessa alla Corte costituzionale da questo giudice.

(1) In senso conforme, v. Trib. Trieste, ord. 5 dicembre 2013, *Foro it.*, 2014, I, 607 (annotata da E. DI NAPOLI, *La controversia portata applicativa della direttiva 2004/80/Ce in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, 553), con cui era stata esclusa la responsabilità dello Stato per non aver provveduto a creare un fondo di solidarietà per le vittime di reati violenti, invocata, richiamandosi alla direttiva 2004/80/Ce, da una donna, residente in Italia e cittadina italiana, vittima dei delitti di rapina e violenza sessuale, perpetrati in suo danno da

cittadino straniero extracomunitario, dal quale non era riuscita ad ottenere alcun risarcimento; il diniego di tutela, infatti, discendeva proprio dal fatto che gli episodi criminosi erano stati commessi sul territorio nazionale.

La pronuncia in epigrafe (il cui testo integrale può leggersi in *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio *Merito ed extra*, 2014,421) trae le inevitabili conseguenze dalla statuizione con cui i giudici di Lussemburgo, interpellati per avere chiarimenti interpretativi dal giudicante nella medesima controversia, avevano dichiarato la manifesta incompetenza a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata, trattandosi di una situazione di rilievo puramente interno (Corte giust., ord. 30 gennaio 2014, causa C-122/13, *id.*, 2015, IV, 52, in questo fascicolo).

Da ricordare, altresì, Tar Lombardia, sede Brescia, sez. I, 17 giugno 2013, n. 589, *id.*, 2014, III, 50, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a fronte della domanda con cui i genitori di una ragazza assassinata, impossibilitati a ottenere dal colpevole un risarcimento, avevano chiesto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata al ministero dell'Interno al fine di ottenere un indennizzo per il decesso della loro figlia.

In argomento, cfr. G. NICASTRO, *Mancato indennizzo delle vittime di reato e responsabilità dello Stato per inattuazione della direttiva 2004/80/Ce*, in *Dtr. uomo*, 2013, fasc. 1, 33; G. PALATIello, *In materia di indennizzo ai sensi della direttiva 2004/80/Ce per le vittime di reati intenzionali violenti*, in *Rass. avv. Stato*, 2013, fasc. 3, 26; M. BONA, *Vittime di reati violenti intenzionali e mancata attuazione della direttiva 2004/80/Ce: le reazioni della dottrina alle prime pronunce di condanna dello Stato*, in *Resp. civ.*, 2012, 1003.

TRIBUNALE DI BELLUNO; sentenza 1° settembre 2014; Giud. RAMANZINI; Comune di Lozzo di Cadore (Avv. PRADE) c. Coffen (Avv. GAZ, BRIDDA, TANDURA).

Superficie (diritto di) — Regole cadarine — Patrimonio antico — Regime giuridico — Inalienabilità — Costituzione di diritto di superficie — Ammissibilità (Cod. civ., art. 952; • 1. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane, art. 3; • 1. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26, disciplina delle regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine, art. 5, 7).

Sui beni soggetti al regime giuridico del patrimonio antico delle regole cadarine, per quanto inalienabili, è possibile costituire un diritto di superficie. (1)

Fatto e motivi della decisione. — Ai sensi degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si omette di riportare lo svolgimento del processo e si motiva — per quanto qui possibile — in forma concisa.

Si premette:

1. - Il comune di Lozzo di Cadore (di seguito: comune), affermando di amministrare un terreno di proprietà dei regolieri di Lozzo in località Pian dei Buoi, abusivamente occupato da Coffen Maria Giuditta (di seguito: Coffen), che ivi ha eretto anche parte di un fabbricato, chiede che questa sia condannata al rilascio del terreno oltre che al pagamento del relativo indennizzo.

2. - Coffen contesta ogni pretesa e chiede, nel merito, il rigetto delle domande nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della piena proprietà dell'edificio ex art. 938 c.c. (nella parte insistente su fondo regoliero) e, in via subordinata, la condanna del comune al pagamento di un indennizzo, ai sensi dell'art. 1150 ovvero dell'art. 2041 c.c.

3. - La natura regoliera del fondo in questione è pacifica, essendo stata accertata con la sentenza 17-19 ottobre 2011 del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici del Veneto, emessa tra le stesse parti, passata in giudicato e alle cui motivazioni si fa qui espresso riferimento.

4. - Ciò appurato, non vi è dubbio che l'amministrazione di detti beni (terreni) appartenga al comune (dove la sua legittimazione a richiederne il rilascio), come — del resto — riconosce la ricordata sentenza 17-19 ottobre 2011, laddove leggesi che, per la sostanziale coincidenza territoriale tra la regola e comune, «qui più che altrove, insomma, l'amministrazione dei beni regolieri è stata lasciata al comune per evitare quella duplice amministrazione...».

Risulta, infatti, che, a seguito del decreto italiano n. 225 del 1806, l'amministrazione beni delle regole è passata ai comuni dove queste avevano la propria sede e che, con la l. n. 1766 del 1927, che ha istituito il bilancio unico, è stata riconosciuta la natura pubblica dei beni regolieri. Infine, con la legge di riordino delle regole 26/96, la regione Veneto (all'art. 6-II) ha stabilito che «costituiscono altresì beni delle regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806», riconoscendo, quindi, la loro natura di demanio collettivo. Ciò posto e considerato che l'antica regola di Lozzo non si è ricostituita (come è pacifico), deve essere affermato che il comune ha conservato l'amministrazione dei beni facenti parte dell'antico patrimonio, pur senza acquistarne la proprietà che è sempre rimasta e rimane in capo dei regolieri.

5. - Dal punto di vista giuridico le regole possono essere definite «comunioni familiari montane». Lo Stato italiano riconosce alle regole, sparse sull'intero arco alpino e appenninico, la personalità giuridica di diritto privato, la libertà di gestirsi autonomamente anche se i beni collettivi e i loro vincoli sono considerati di interesse generale. Da secoli il patrimonio regoliero viene utilizzato per la sopravvivenza della comunità attraverso il pascolo del bestiame, il taglio e la vendita del legname, l'uso del bosco per l'edilizia dei consorti e per il loro riscaldamento domestico. Il bene collettivo viene goduto secondo i bisogni di ciascuna famiglia, e l'uso del bosco e del pascolo è regolamentato dai laudi, antichi codici scritti tramandati per secoli, che sono giunti fino a noi pressoché inalterati nella sostanza e applicati ancora oggi (quelli della regola di Lozzo risultano emessi nel 1444 e sono stati in vigore fino al 1821). La proprietà collettiva di boschi e pascoli è tutelata con particolari vincoli: destinazione d'uso agro-silvo-pastorale; i beni sono destinati in perpetuo a bosco e a pascolo, donde la loro inalienabilità, il divieto di vendere o cedere i beni ad altri, l'indivisibilità, il divieto di dividere tali beni fra i regolieri e con altri e la non usucapibilità degli stessi.

6. - Il vincolo che è posto a presidio dei beni regolieri è, quindi, duplice: inalienabilità ed inusucapibilità; in altri termini non è possibile acquistare un bene regoliere né a titolo originario né derivativo perché è *in re ipsa* esclusa la transitività da comunione familiare «a mani riunite» (*id est*: bene collettivo) a bene individuale. Ciò non toglie, però, che siano possibili atti dispositivi di beni regolieri fermi i limiti suddetti, compresa la locazione e la costituzione del diritto di superficie (si pensi alla concessione di un rifugio montano in locazione o gestione o all'affitto di suolo, come sovente avviene in Cadore e nell'Ampezzano). In effetti, in questi casi, non deve essere garantita la proprietà, bensì il solo libero godimento, soggetto alla regola *resoluto iure dantis, resolutur et ius accipientis*.

7. - In linea di principio, quindi, nel caso di opere realizzate in buona fede su suolo regoliero, giammai l'*opus* diverrà di piena proprietà del costruttore, nemmeno ex art. 938 c.c. (come ipotizzato dalla convenuta). Nel caso di specie, tuttavia, risulta per *tabulas* che Coffen chiese al comune, fin dal 18 aprile 1970, la concessione in affitto del terreno onde mantenere sopra lo stesso parte dell'erigendo edificio e che il comune, in data 24 agosto 1970, accoglieva la richiesta concedendo il terreno in affitto.

8. - A questo punto, è palese a questo giudice che il comune, esercitando i suoi poteri di amministrazione, a fronte di due beni (il terreno regoliero esistente, che non poteva alienare per quanto sopra detto, e l'edificanda costruzione) ha costituito un evidente diritto di superficie contro un corrispettivo, vale a dire il canone di affitto del terreno.

La costruzione e l'ultimazione del fabbricato ha determinato il pieno esercizio del diritto di superficie e, quindi, il legittimo possesso dell'immobile edificato con tutte le relative utenze ed autorizzazioni rilasciate — negli anni — dal comune.

9. - Da quanto sopra risulta, all'attualità, che tra queste due parti (comune e Coffen) è stato costituito, in forma scritta, un diritto di superficie sul fabbricato, il cui corrispettivo è il canone d'affitto per il solo terreno sottostante. La mancata trascrizione del titolo e il principio che le concessioni edilizie vengono rilasciate, per legge, «salvi i diritti dei terzi», sono irrilevanti nel caso di specie, perché l'efficacia di tali atti è qui dedotta tra le parti stesse dei negozi giuridici in questione, senza problemi di loro opponibilità ai terzi.

10. - La domanda attorea in punto rilascio deve — pertanto — essere rigettata. Del pari deve essere disattesa anche la domanda di pagamento «di indennizzo per abusiva occupazione», dal momento che l'affermata morosità riguarda un contratto di affitto in relazione al quale non sono stati chiesti (neppure in via subordinata) né il pagamento dei canoni scaduti né la sua risoluzione per grave inadempimento, al di là dei profili relativi alla maturata prescrizione, del resto non rilevabili d'ufficio.

11. - Le motivazioni del rigetto di tutte le domande attoree assorbono ogni ulteriore questione e domanda (usucapione o acquisto ex art. 938 c.c. ed altro) sollevate e formulate da Coffen.

(1) I. - Non constano precedenti in termini.

II. - Il comune di Lozzo di Cadore, deducendo di amministrazione un bene regoliero (un terreno) sul quale è stata realizzata da un terzo una costruzione, agisce per sentir condannare il terzo al rilascio del bene ed al pagamento di un «indennizzo» (meglio: risarcimento) per l'indebita occupazione. Il giudice, dopo aver ricostruito il regime giuridico applicabile ai beni regolieri e dopo aver sottolineato l'inalienabilità ed inusucapibilità dei beni in ragione della destinazione collettiva, precisa che «ciò non toglie che siano possibili atti dispositivi (...) fermi i limiti suddetti». In particolare, per il giudice sarebbe ammissibile sia la concessione in affitto del bene, sia la costituzione di un diritto di superficie. Considerato che il comune, nel caso di specie, aveva concesso in affitto il fondo al terzo «onde mantenere sopra lo stesso parte dell'erigendo edificio», il giudice ravvisa la costituzione di un diritto di superficie e quindi respinge la domanda di rilascio e quella risarcitoria.

III. - La proprietà regoliera si caratterizza storicamente come una forma di proprietà collettiva in cui dei fondi (variamente denominati: colonnelli, terre arative, terre prative e pascolive, cfr. Comm. usi civici Venezia 19 settembre 1986, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Usi civici*, n. 20) appartengono a dei gruppi familiari (le regole), dotati di un'organizzazione interna per la gestione del bene. I beni regolieri, destinati a soddisfare i bisogni della collettività e per i quali non è ammessa né l'alienazione né il cambiamento di destinazione, vengono goduti in conformità a dei disciplinari (i laudi, che consistono in raccolte di più risalenti consuetudini: il primo laudo risale al 1356). Per un'approfondita descrizione dell'istituto e per la raccolta dei laudi, v. il sito della regione Veneto.

IV. - Come antica forma di proprietà collettiva, per di più a matrice consuetudinaria, la proprietà regoliera è stata originariamente aversata dal legislatore: il decreto italiano del 25 novembre 1806 n. 225 (citato in sentenza), confermato con il passaggio del Veneto all'Impero austroungarico dall'art. 6 della

sovraia risoluzione 16 aprile 1839, ha previsto il passaggio di tutti i beni delle regole ai comuni. Ad una soluzione di fatto non dissimile mirava la l. 16 giugno 1927 n. 1766 sugli usi civici (art. 25 e 26) che, come ben ricorda la sentenza in rassegna, ha riconosciuto natura pubblica (anche) ai beni regolieri.

A partire dal dopoguerra, l'atteggiamento del legislatore è mutato; dapprima il d.leg. 3 maggio 1948 n. 1104 ha autonomamente regolato le regole della Magnifica comunità cadorina, poi l'art. 34 l. 25 luglio 1952 n. 991 ha previsto che le «comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale» (comprese quindi le regole) continuassero a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. Il ritorno alla tradizione è stato ulteriormente favorito dall'art. 10 l. 3 dicembre 1971 n. 1102, che ha sottratto le «comunioni familiari montane» al regime degli usi civici, prevedendo che «il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo» fosse rimesso ai «rispettivi statuti e consuetudini», previa attuazione regolamentare della norma da parte delle regioni (cfr. la l. reg. Veneto 3 maggio 1975 n. 48).

Infine, con l'art. 3 l. 31 gennaio 1994 n. 97, si è rimesso alle regioni il compito di riordinare la disciplina delle comunanze, «ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'art. 10 l. 3 dicembre 1971 n. 1102 e le regole cadorine di cui al d.leg. 3 maggio 1948 n. 1104». La regione Veneto è quindi intervenuta con la l. reg. 19 agosto 1996 n. 26, dettando il regime giuridico e le forme d'amministrazione dei beni regolieri. Sull'evoluzione storica, v. E. ROMAGNOLI, *Regole dell'arco alpino*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1997, XVI, 532-545; M. TAMPONI, *Territori montani*, id., 1999, XIX, 334 s.; A. TREBESCHI, *Le regole non sono più usi civici*, in *Riv. amm. Veneto*, 1999, 246, e, in tempi ormai risalenti, U. POTOTSCHNIG, *Le regole della Magnifica comunità cadorina*, Milano, Vita e pensiero, 1953. Per i rapporti tra le regole e gli usi civici, v., tra i molti, F. MARINELLI, *Gli usi civici*, Giuffrè, Milano, 2013, 317 ss.; G. GRASSELLI, *La proprietà immobiliare*, Cedam, Padova, 2010, 990 ss.

V. - Quanto al regime giuridico, la l. reg. Veneto 26/96, dopo aver definito il «patrimonio antico» delle regole (art. 5), prevede che questo sia «inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse», salva la possibilità di modificare a fini specifici la destinazione di singoli beni di modesta entità (art. 7) e di operare dei mutamenti temporanei di destinazione (art. 8). Una norma di chiusura (art. 9 bis) prevede infine che l'accennato regime non si applichi ai beni del patrimonio antico la cui destinazione fosse già mutata prima dell'entrata in vigore della legge. Sull'inalienabilità ed inusucapibilità, cfr. Comm. usi civici Venezia 19 settembre 1986, cit.

La sentenza in epigrafe rileva, peraltro, che i principi di inalienabilità ed inusucapibilità non ostano alla concessione in affitto od in locazione del bene od alla costituzione di un diritto di superficie. Per gli atti compatibili con i due principi, cfr. anche Tar Veneto, sez. I, 2 ottobre 1999, n. 1462, *Foro it.*, Rep. 2000, voce cit., n. 33, per la quale è legittimo il provvedimento amministrativo di un comune che dichiara opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile il progetto di sentiero turistico «percorso vita» insistente su terreni regolieri; il fine perseguito con il progetto di realizzazione del percorso non appare incompatibile con la destinazione e la disciplina dei beni regolieri, dal momento che l'esecuzione del «percorso vita» non comporta alcuna modifica dell'assetto del terreno e, in particolare, non pregiudica in alcun modo l'uso del bosco.

VI. - Quanto all'amministrazione, la l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26 prevede che i beni regolieri siano soggetti a due distinti regimi. Da una parte, l'art. 2 prevede la possibilità di ricostituire le regole, con attribuzione della personalità giuridica di diritto privato. In caso di ricostituzione spetterà alla regola l'amministrazione del bene in proprietà collettiva. In mancanza di ricostituzione, l'art. 5 prevede che i beni già regolieri, ivi compresi quelli soggetti, per quanto qui interessa, all'applicazione del decreto italico del 25 novembre 1806 n. 225, continuino ad essere amministrati dai comuni. Si comprende quindi la sentenza nella parte in cui, preso atto della mancata ricostituzione della regola di Lozzo, conclude che il comune ha conservato l'amministrazione dei beni regolieri, donde la titolarità, da parte sua, del rapporto controverso (sull'amministrazione non risultano precedenti di applicazione della l. reg. 26/96: il prece-

dente più recente, ossia Tar Veneto, sez. II, 27 gennaio 1988, n. 10, *id.*, Rep. 1989, voce cit., nn. 36 e 37, risale a prima dell'entrata in vigore della legge). [C. BONA]

I

TRIBUNALE DI CATANIA; decreto 17 giugno 2014; Giud. ACAGNINO; X.

Sovraindebitamento (procedimento per la composizione di crisi da) — Piano del consumatore — Omologazione — Fattispecie (L. 27 gennaio 2012 n. 3, disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, art. 6, 7, 8, 12 bis).

È meritevole di omologazione il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopprimere alle esigenze di sopravvivenza dei familiari. (1)

II

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; decreto 4 aprile 2014; Giud. AGOSTINI; A.G.

Sovraindebitamento (procedimento per la composizione di crisi da) — Piano del consumatore — Parità di trattamento dei creditori — Esclusione — Fattispecie (L. 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6, 7, 8, 12 bis).

Posto che la redazione del piano del consumatore non richiede il rispetto del principio di parità di trattamento fra i creditori, è legittima la scelta di soddisfare in maniera esigua il credito vantato da una banca, che, nella prospettazione del proponente, gli abbia suggerito investimenti esagerati, comunque lucrando su di essi. (2)

III

TRIBUNALE DI PISTOIA; decreto 28 febbraio 2014; Pres. ed est. D'AMORA; Soc. S.

Sovraindebitamento (procedimento per la composizione di crisi da) — Piano del consumatore — Omologazione — Esclusione — Colposa determinazione del sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6, 7, 8, 12 bis).

Posto che la normativa sul sovraindebitamento del consumatore introduce una griglia di selezione etica, non può essere omologato il relativo piano, qualora anche una delle obbligazioni sia stata assunta senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere o, comunque, nella consapevolezza di determinare, nel caso del suo adempimento, l'inadempimento di quelle pregresse. (3)

IV

TRIBUNALE DI PISTOIA; decreto 8 gennaio 2014; Giud. SELVAROLO; X.

Sovraindebitamento (procedimento per la composizione di crisi da) — Piano del consumatore — Omologazione — Fattispecie (L. 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6, 7, 8, 12 bis).